



Decreto n° 4249/LAVFORU del 06/05/2022, Prenumero 4479

**Legge regionale 30 marzo 2018 n. 13, Capo V «Concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali». Piano di riparto dei contributi assegnati, per l'anno scolastico 2021/2022, per le finalità di cui all'art. 16, terzo comma, lettera e): spese generali di funzionamento della scuola.**

**Approvazione riparto e prenotazione della relativa spesa. (capitoli 7342 – 10141 – 10142).**

#### **Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia**

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 21 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore di Servizio;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali" e in particolare gli artt. 84 e 90 dell'Allegato;

**Viste** le successive modifiche ed integrazioni apportate all'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale, in particolare quelle introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 4 marzo 2022 che attribuiscono al Servizio coordinamento politiche per la famiglia la competenza in merito alla gestione amministrativa contabile degli interventi a favore delle scuole dell'infanzia non statali;

**Vista** la deliberazione n. 451 dell' 1 aprile 2022, con cui la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa Elisa Marzinotto, a decorrere dal 12 aprile 2022 e fino all' 11 aprile 2025;

**Vista** la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 recante "Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità", che all'art. 8 promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), Capo V (Concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali);

**Visto** in particolare l'articolo 16, terzo comma, lettera e), della suindicata legge regionale, che prevede la concessione ai soggetti che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica, di contributi per la copertura delle spese generali di funzionamento delle scuole;

**Visto** l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale dispone che "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera";

**Atteso** che, secondo quanto previsto dal citato articolo 6, comma 2, la violazione di tali statuizioni determina responsabilità erariale, gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli e gli enti privati che non si adeguano alle statuizioni medesime non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze;

**Preso atto** che lo stesso articolo 6 stabilisce, al successivo comma 20, che le disposizioni in esso contenute non si applicano in via diretta alle Regioni, per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

**Considerato** che il legislatore regionale è intervenuto a disciplinare la materia con l'articolo 12, commi da 4 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011), stabilendo al comma 4 che la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti pubblici e privati, che ricevono contributi da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, è onorifica;

**Visto** inoltre il comma 6 del medesimo articolo 12, in base al quale la generalità degli enti privati (eccettuate alcune categorie specificamente individuate, fra cui le O.N.L.U.S. e le Società) che non si adeguano a quanto disposto dal comma 4 non possono essere ammessi a fruire dei contributi destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento, qualora detti contributi siano di importo superiore a diecimila euro all'anno;

**Preso atto** che, come evidenziato dalla Corte dei Conti nella relazione sulle gestioni fuori bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia al 31/12/2009, sono ritenute spese di funzionamento tutte quelle spese correnti classificate come spese per organi istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse e oneri straordinari della gestione corrente;

**Rilevato** che le "spese generali di funzionamento della scuola" cui sono finalizzati i contributi previsti dall'articolo 16, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 13/2018 rientrano senza dubbio nella nozione di spese di funzionamento precisata dalla sopraindicata determinazione della Corte dei Conti;

**Preso atto** che le disposizioni del citato articolo 12, commi da 4 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, non si applicano né alle O.N.L.U.S. né alle Società;

**Vista** la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), in particolare l'articolo 11 (codice unico di progetto degli investimenti pubblici);

**Dato atto** che la generazione del codice CUP non è obbligatoria in presenza di progetti di gestione e per spese di mero funzionamento;

**Considerato** che entro la data del 31 gennaio 2022 sono state presentate dagli Enti gestori delle scuole dell'infanzia del Friuli Venezia Giulia n. 147 domande di finanziamento, secondo le modalità previste dalla citata legge regionale n. 13/2018;

**Dato atto** che la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata con nota prot. n. 25172/P del 27/02/2022 e successiva nota prot. n. 35961/P del 18/03/2022, pubblicate sul sito web istituzionale alla pagina dedicata;

**Dato atto** che, in relazione ad alcune domande di finanziamento, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 7/2000;

**Preso atto** delle integrazioni e delle assicurazioni fornite dalle istituzioni scolastiche interessate, come da documentazione conservata agli atti;

**Vista** la nota prot. n. 55737/P del 13/04/2022 con la quale è stata inviata alla Società Cooperativa Sociale ONLUS "Educare Waldorf FVG", gestore della scuola Giardino dell'infanzia "Giallo Oro" di Cormons, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in quanto la scuola ha trasmesso solo gli allegati della domanda di contributo e non invece la domanda vera e propria;

**Dato atto** che nei dieci giorni successivi all'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 non sono pervenute osservazioni da parte della Società Cooperativa Sociale ONLUS "Educare Waldorf FVG" di Cormons;

**Ritenuto** pertanto di escludere l'ente sopramenzionato dal finanziamento in oggetto per la mancata presentazione della domanda di contributo;

**Rilevato** che, in base a quanto sopraesposto, risultano pertanto ammissibili a finanziamento solamente n. 146 domande presentate da Comuni, enti, imprese, associazioni, istituzioni e cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, come indicate nel prospetto allegato (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto digitale;

**Visto** il Bilancio finanziario gestionale 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021 e in particolare la parte relativa al capitolo di spesa n. 7342 "Finanziamenti a Comuni e loro consorzi, nonché ad Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia per concorrere al servizio di educazione scolastica L.R. n. 13 del 2018 art. 16 comma 3, lett. E), L.R. n. 22 del 2021 art. 8" – "Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private" (Rubrica 860, Servizio 647, Missione 04, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4, Piano dei Conti U.1.04.04.01.000) sul quale sono state allocate, per l'esercizio in corso e per le finalità di cui sopra, risorse complessivamente, pari ad euro 2.700.000,00;

**Visto** il decreto del Ragioniere generale n. 429/FIN del 12 aprile 2022 con il quale sono state approvate le variazioni contabili necessarie per la corretta individuazione del Piano dei conti ai capitoli di spesa n. 10141 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali" (Rubrica 860, Servizio 647, Missione 04, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4, Piano dei Conti U.1.04.01.02.000) e n. 10142 "Trasferimenti correnti a altre imprese" (Rubrica 860, Servizio 647, Missione 04, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4, Piano dei Conti U.1.04.03.99.000) mediante storno dal capitolo 7342 appartenente alla medesima missione, programma, titolo, macroaggregato, al fine dell'assegnazione dei finanziamenti di che trattasi ai diversi soggetti beneficiari;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della più volte citata legge regionale n. 13/2018, l'importo complessivamente disponibile va ripartito tra tutti i soggetti beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
- b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda;

**Visto** l'allegato prospetto sub 1), parte integrante del presente decreto digitale, che riepiloga i dati contenuti nelle n. 146 domande presentate dagli enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali ai fini del riparto dell'importo complessivamente disponibile;

**Ritenuto** con il presente atto di approvare, secondo la tabella di calcolo di cui al citato allegato sub 1), il piano di riparto dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale per l'anno 2022 per i contributi suddetti;

**Ritenuto** conseguentemente di prenotare la spesa per l'importo complessivo di euro 2.700.000,00 sui capitoli nn. 7342, 10141 e 10142 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2022, rispettivamente:

- capitolo n. 7342, articolo 1, – euro 1.931.534,49 (unmilionenovecentotrentunmilacinquecento-trentaquattro/49),
- capitolo n. 10141, articolo 1 – euro 593.235,86 (cinquecentonovantatremiladuecentotrentacinque/86),
- capitolo n. 10142, articolo 1 – euro 175.229,65 (centosettantacinquemiladuecentoventinove/65);

**Richiamato** l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124, che impone specifici obblighi di pubblicità e trasparenza in capo ai soggetti ivi indicati, beneficiari di sussidi, sovvenzioni, vantaggi o contributi pubblici;

**Ricordato** in particolare che il comma 125 ter prevede specifiche sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale);

**Vista** la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);

**Vista** la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);

**Vista** la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021 (Bilancio finanziario gestionale 2022) e successive modifiche ed integrazioni;

## **Decreta**

1) Per le motivazioni di cui in premessa, sono ammesse ai contributi per spese generali di funzionamento delle scuole, di cui all'articolo 16, terzo comma, lettera e), della legge regionale n. 13/2018, n. 146 domande presentate dagli enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali analiticamente individuate nell'allegato prospetto sub 1), parte integrante del presente decreto digitale.

2) È approvato, secondo la tabella di calcolo di cui al citato allegato sub 1), il piano di riparto dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale per l'anno 2022 per i contributi suddetti.

3) È conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 2.700.000,00 sui capitoli nn. 7342, 10141 e 10142 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2022, in conto competenza, come da allegato contabile, anch'esso parte integrante del presente decreto digitale e come di seguito indicato:

- capitolo n. 7342, articolo 1, – euro 1.931.534,49 (unmilionenovecentotrentunmilacinquecento-trentaquattro/49),
- capitolo n. 10141, articolo 1 – euro 593.235,86 (cinquecentonovantatremiladuecentotrentacinque/86),
- capitolo n. 10142, articolo 1 – euro 175.229,65 (centosettantacinquemiladuecentoventinove/65);

4) Si provvederà con successivi atti all'impegno ed alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi di cui al presente decreto digitale ai soggetti di cui al punto 1.

5) Il presente decreto viene pubblicato nelle pagine web del portale regionale dedicate alle politiche per la famiglia.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott.ssa Elisa Marzinotto  
(documento sottoscritto digitalmente)